

Regolamento per la formazione e la tenuta dell'elenco degli avvocati abilitati alla funzione di curatore speciale del minore

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano intende predisporre un elenco di avvocati, seriamente motivati ad assumere la funzione di curatore speciale del minore, suddiviso per materia, civile e penale, da mettere a disposizione degli Uffici Giudiziari (Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario, Procura della Repubblica ed Ufficio GIP-GUP), contenente i nominativi dei soggetti qualificati e autorizzati a svolgere tal funzione.

Al fine di garantire l'affidabilità dell'Elenco e l'iscrizione nello stesso di professionisti qualificati, dotati delle idonee competenze, nonché di assicurare la permanenza nello stesso di soggetti che svolgano adeguata e specifica attività di formazione e aggiornamento e che possano dimostrare di assumere e svolgere in maniera non meramente occasionale la funzione di curatore speciale del minore, si ritiene necessario adottare il presente regolamento.

Art. 1. Elenco dei Curatori Speciali del Minore

Presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano è istituito l'elenco Ufficiale dei Curatori Speciali del Minore.

Gli avvocati interessati all'iscrizione in detto elenco, che ritengono di possedere i necessari requisiti, dovranno formulare la domanda di iscrizione in conformità a quanto previsto nel presente regolamento.

Art. 2 Requisiti di iscrizione

A) Anzianità di iscrizione nell'albo degli avvocati.

Presupposto per l'iscrizione nell'Elenco è l'aver maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati di almeno 5 (cinque) anni oppure, in alternativa, di durata inferiore, salvo dimostrazione di aver prestato la propria attività, nell'ultimo

biennio, almeno in dieci procedimenti in materia di famiglia e/o minorile o di aver svolto nello stesso periodo almeno cinque incarichi come curatore del minore.

B) Qualificazione professionale

Avranno diritto a essere iscritti nell'Elenco gli avvocati che, alternativamente:

a) avranno frequentato proficuamente, successivamente all'istituzione dell'Elenco, un corso di formazione specifico sulla materia del curatore speciale del minore organizzato da Enti e Associazioni specialistiche, accreditato da un Consiglio dell'Ordine e/o dal CNF o, in alternativa, un corso biennale di alta formazione in diritto di famiglia e/o dei minori;

b) possano dimostrare, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento o alla data di richiesta di iscrizione all'Elenco, di aver frequentato, nei 5 (cinque) anni antecedenti l'istituzione del presente Regolamento un corso di formazione specifico sulla materia del curatore speciale del minore organizzato da Enti e Associazioni specialistiche, accreditato da un Consiglio dell'Ordine e/o dal CNF o, in alternativa, un corso biennale di alta formazione in diritto di famiglia e/o dei minori;

c) abbiano prestato la propria attività, nell'ultimo biennio, almeno in dieci procedimenti in materia di famiglia e/o minorile o esercitato il ruolo di curatore speciale del minore in ambito civile e/o penale in almeno cinque procedimenti diversi negli ultimi due anni.

C) Altri requisiti

Per poter essere iscritti nell'Elenco è, altresì, necessario:

a. non aver subito sanzioni, a livello disciplinare, superiori all'avvertimento;

b. non avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso;

Art. 3. Domanda per l'iscrizione nell'elenco

La domanda per l'iscrizione nell'elenco dei Curatori Speciali dei Minori dovrà essere formulata mediante compilazione di specifico modulo predisposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano, reperibile e scaricabile dal sito internet, e dovrà essere presentata secondo le indicazioni e le modalità indicate nello stesso.

La domanda dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, indirizzo, Codice Fiscale, domicilio professionale, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata.

La domanda dovrà, inoltre, contenere l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l'iscrizione, elencati nel presente regolamento, nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla presentazione della stessa procederà alla valutazione della domanda ed alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti.

L'Elenco sarà diviso in due sezioni, afferenti alla materia civile e penale, e l'avvocato potrà scegliere se effettuare l'iscrizione in entrambe le sezioni o solo in una di esse.

ART. 4. Obbligo di aggiornamento permanente

L'avvocato iscritto sarà cancellato dall'Elenco se nell'anno solare non avrà conseguito almeno cinque crediti di aggiornamento permanente nella materia del diritto di famiglia e di minori, salvo che il mancato conseguimento dipenda da causa di forza maggiore, da accertare da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Art. 5. Cancellazione dall'elenco

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, potrà disporre l'esclusione di un iscritto dall'elenco qualora, dopo aver convocato l'interessato, rilevi che egli abbia gravemente mancato agli obblighi e ai principi previsti nel Protocollo del Curatore Speciale che viene approvato contestualmente al presente Regolamento e che al momento della domanda di iscrizione si intende automaticamente accettato dal richiedente.

Sarà inoltre soggetto alla cancellazione dall'Elenco:

- l'avvocato che non rispetti gli obblighi di aggiornamento permanente di cui al precedente art 4, salvo il caso di successiva sua riammissione per conseguimento della necessaria formazione;
- l'avvocato che, nel corso di un anno, rifiuti di assumere, per 2 (due) volte, senza giustificazione, la nomina a curatore speciale del minore;
- in ogni caso, l'avvocato che cessi di detenere i requisiti previsti nel presente Regolamento per l'iscrizione all'Elenco.

La tenuta dell'Elenco compete al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Oristano. Egli provvede alle iscrizioni ed alle cancellazioni, definitive o temporanee, e rilascia la certificazione di iscrizione.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ogni tre anni, procederà alla revisione dell'Elenco ed alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nello stesso, adottando all'esito ogni opportuna decisione.

Art 5. Tenuta dell'elenco

L'Elenco, che riporta l'indirizzo postale dello studio professionale, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata ed il recapito telefonico dell'avvocato, è inserito nel sito dell'Ordine degli Avvocati ed è liberamente consultabile.

L'elenco è trasmesso al Presidente del Tribunale di Oristano ed al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Cagliari.